

Le procedure. Le indagini necessarie

Campionamento sempre obbligatorio per il riuso in sito

■ Dopo una lunga attesa, il decreto sulle terre e rocce da scavo ha coordinato una normativa alquanto complessa e confusa. Da un lato ha introdotto importanti semplificazioni, ma dall'altro, ha aggravato alcune procedure, tra cui quella per il riutilizzo dei materiali scavati nello stesso sito di produzione.

La casistica era di fatto già prevista dall'articolo 185, comma 1, lettera c) del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) il quale si limitava ad escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, il terreno non contaminato scavato e riutilizzato nello stesso sito. La stessa norma, tuttavia, non imponeva specifiche modalità di verifica della non contaminazione del terreno, lasciando così agli operatori e agli enti di controllo una certa discrezionalità nel valutare la qualità ambientale del terreno.

L'articolo 24 del Dpr 120/2017, invece, integra la disciplina del decreto 152 e prescrive che la non contaminazione sia verificata mediante la caratterizzazione del terreno scavato descritta all'allegato 4 dello stesso Dpr, ossia mediante campionamento e analisi del terreno.

Se da un lato la norma appena entrata in vigore fornisce una specifica metodologia sulle verifiche da condurre, dall'altro è evidente che tale norma aggrava la procedura di riutilizzo in sito del materiale scavato.

La discrezionalità di valutazione concessa dall'articolo 185

lutazione della situazione generale dell'area; ad esempio in terreni agricoli o aree mai utilizzate per attività antropiche, poteva risultare sufficiente una valutazione probabilistica sul rischio di contaminazione del sito. La nuova norma, invece, prescrive sempre la verifica mediante analisi, senza neppure differenziare tra piccoli o grandi cantieri.

Inoltre, se il riutilizzo nel medesimo sito di produzione è previsto in un progetto sottoposto a Via, l'operatore è tenuto a predisporre un piano preliminare di utilizzo che integrerà lo

LA PRASSI PRECEDENTE

Per gli operatori e gli enti di controllo eliminata la discrezionalità di valutare caso per caso la necessità di analisi

studio di impatto ambientale, analogamente alla disciplina prevista per i grandi cantieri.

In sede di progettazione esecutiva o comunque prima dei lavori, il piano dovrà essere integrato con i risultati del campionamento dei terreni e con l'indicazione più precisa dei volumi da scavare e riutilizzare, la collocazione e durata dei depositi e la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo. I risultati delle analisi devono essere trasmessi agli enti di controllo prima dell'inizio dei lavori.

consentiva - secondo canoni di ragionevolezza - un confronto tra operatore e enti volto a determinare quando effettivamente fosse opportuna un'indagine in campo e quando, invece, fosse sufficiente una va-

Il nuovo decreto, dunque, impone verifiche più severe per il riutilizzo del materiale scavato nello stesso sito di produzione, aggravando così una prassi che si era ormai consolidata da anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA